



TRIBUNALE DI CUNEO
Il Giudice

Vista la opposizione di Fides spa avverso l'esdebitazione concessa a Sponton Gianluca con decreto 16.12.21

V° art 14 quaterdecies L 3/2012

Sentite le parti all'udienza 7.4.2022

Osserva

1. Fides spa muove opposizione alla esdebitazione nelle forme di legge cioè con l'opposizione art 14 quaterdecies comma 8 L 3/2012 per il seguente motivo: il sig Sponton ha maturato come aderente al Fondo Cometa una posizione di previdenza complementare che ad aprile 2020 era di euro 22.774,00 che è stata posta in garanzia della stipula del finanziamento concesso da Fides; pertanto non è vero che egli non abbia somme da porre a disposizione dei creditori.
2. Fides inoltre svolge osservazioni critiche alla valutazione positiva del Tribunale in ordine alla ritenuta meritevolezza del debitore, alla ritenuta assenza di atti in frode ai creditori, alla mancanza di dolo o colpa grave del debitore nella formazione dell'indebitamento, instando affinché il giudice voglia riconsiderare la valutazione.
3. Quanto alla rilevanza della posizione di previdenza complementare appare sufficiente rilevare che in quanto tale essa è, o meglio sarà, utilizzabile quando il debitore maturerà i requisiti per goderne; solo allora tale utilità potrà essere messa a disposizione dei creditori dal debitore, se ne sussisteranno i requisiti e nelle forme di legge.
4. Quanto alle altre osservazioni critiche di cui a punto 2, l'opponente non ha fornito elementi per giustificare la modifica della valutazione del Tribunale in ordine alla meritevolezza, alla assenza di atti in frode ai creditori, alla mancanza di dolo colpa grave nella formazione dell'indebitamento che affligge lo Sponton.
5. Ed anzi giova ricordare e sottolineare che dalla relazione di attestazione dell'O.C.C dr.ssa De Marchi, emerge che dal 2011 il sig Sponton ha dovuto far ricorso a continui finanziamenti, da estinguersi con cessione del quinto dello stipendio, stipendio che si è peraltro ridotto negli anni per la messa in cassa integrazione, per lunghi periodi di malattia (2017) ed infortunio sul lavoro (2019); Sponton è quindi incorso nella spirale di finanziamenti stipulati per pagare debiti da restituzione di precedenti finanziamenti, tanto che l'attestatore ha evidenziato che creditori dal 2014 in poi non pare abbiano tenuto in debita considerazione il merito creditizio del debitore, la cui situazione di

crisi era conoscibile dai soggetti erogatori i finanziamenti analizzando le evidenze delle Centrali Rischi; ed invero il rapporto calcolato tra reddito mensile medio e rata mensile attuale (per la restituzione dei finanziamenti) appare quantificato dall'OCC nel 58% mentre sopra il 35% Banca d'Italia considera il debitore sovrindebitato.

6. L'art 14 quaterdecies comma 5 L 3/2012 attribuisce rilevanza al comportamento del finanziatore in quanto prevede che l'OCC debba valutare se al momento dell'erogazione del finanziamento il soggetto beneficiario fosse o meno in gravi difficoltà finanziarie; ebbene siffatto accertamento come visto risulta essere stato adeguatamente espletato dall'OCC: le conclusioni assunte e sopra sintetizzate portano a ritenere che Fides spa non abbia affatto tenuto conto del c.d. merito creditizio del richiedete.

L'opposizione va quindi respinta con conferma del decreto 16.12.2021

Come chiesto dalla difesa di Sponton, Fides spa va condannata al pagamento delle spese processuali della fase, secondo i valori di cui alle tabelle DM 55/2014 per i procedimenti di volontaria giurisdizione, assumendo come valore quello della totale esposizione debitoria di Sponton (euro 95.406,00) in quanto l'opposizione mira a travolgere il beneficio della esdebitazione nel suo complesso.

P.Q.M.

Respinge l'opposizione di Fides spa al decreto del Tribunale di Cuneo del 16.12.2021 che ha concesso a Sponton Gianluca il beneficio della esdebitazione previsto dall'art 14 quaterdecies L 3/2012

Condanna Fides spa al pagamento in favore di Sponton delle spese di lite liquidate in euro 3170,00 per compenso oltre rimborsi ed accessori di legge

Si comunichi

Cuneo 09/04/2022

Il Giudice
dr N..Fiorello

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA':

Ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'articolo 16 bis e dell'art. Art. 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 io digitalmente sottoscritto quale difensore di **SPONTON Gianluca** attesto che la presente copia informatica dell'**Ordinanza/Decreto del 09/04/2022** è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico n. **3879/2021 RG del Tribunale di CUNEO** e che pertanto equivale all'originale ai sensi del citato comma 9 bis.
Cuneo, li 19/04/2022

Avv. Flavio GAZZI